



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21.8.2007
COM(2007) 479 definitivo

25° RELAZIONE ANNUALE DELLA COMMISSIONE

AL PARLAMENTO EUROPEO

sulle attività antidumping, antisovvenzioni e in materia di salvaguardia della Comunità

(2006)

[SEC(2007) 1076]

INTRODUZIONE

La presente relazione per il 2006 è presentata al Parlamento europeo a seguito della risoluzione di quest'ultimo, del 16 dicembre 1981, sulle attività antidumping della Comunità, nonché della relazione della commissione parlamentare per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia.

Si tratta di una relazione di sintesi contenente un riepilogo dei punti salienti del 2006 e, come negli anni precedenti, completata dal più dettagliato documento di lavoro dei servizi della Commissione e dai relativi allegati. La struttura generale della relazione segue la falsariga di quella del documento di lavoro: entrambi i documenti sono suddivisi nelle medesime sezioni, in modo da poter ritrovare facilmente informazioni più dettagliate consultando il documento di lavoro.

È possibile consultare la presente relazione e il testo integrale del documento di lavoro sul seguente sito Internet:

http://europa.eu.int/comm/trade/issues/respectrules/anti_dumping/legis/index_en.htm

La presente relazione va vista nel contesto generale della politica commerciale dell'UE, recentemente illustrata nella comunicazione della Commissione "Europa globale"¹. In tale contesto la Commissione, nel dicembre 2006, ha adottato un "Libro verde" che invita a una riflessione pubblica sul modo migliore in cui l'UE può utilizzare gli strumenti europei di difesa commerciale in un'economia globale in mutamento. I risultati di questo processo si rispecchieranno nelle relazioni future.

1. SINTESI DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE

Le inchieste antidumping (AD), antisovvenzioni (AS) e in materia di salvaguardia sono condotte a norma dei regolamenti di base del Consiglio. Nel documento di lavoro è contenuta una sintesi della legislazione vigente. I testi di riferimento in materia di antidumping e di antisovvenzioni vengono denominati di seguito "il regolamento/i regolamenti di base".

2. CONCETTI FONDAMENTALI

La sezione 2 del documento di lavoro dà una visione d'insieme della terminologia e delle procedure utilizzate nelle inchieste relative agli strumenti di difesa commerciale (SDC).

3. LANCIO DEL PROCESSO DI RIESAME DEGLI SDC

Dall'ultimo riesame approfondito degli SDC dell'UE, effettuato nel 1994, si sono registrati importanti sviluppi nel contesto economico europeo e globale. Per tener conto di questi cambiamenti e stabilire se siano necessarie delle modifiche, la

¹ COM(2006) 567 def. - disponibile all'indirizzo
http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/competitiveness/global_europe_en.htm

Commissione ha pubblicato, il 6 dicembre 2006, un Libro verde² sul funzionamento degli strumenti di difesa commerciale dell'UE e ha avviato una riflessione pubblica di tre mesi con le parti interessate. Il Libro verde scaturisce dalla recente comunicazione sulla competitività esterna.

In seguito al dibattito pubblico e dopo aver valutato le risposte ricevute, la Commissione comunicherà i risultati alle parti interessate, tirerà le conclusioni e, se del caso, proporrà di modificare gli strumenti di difesa commerciale dell'UE.

4. ALLARGAMENTO

Nel 2006 la Commissione ha continuato a realizzare un piano d'azione volto a preparare l'adesione di Bulgaria e Romania. Tale piano, varato nel 2005, conteneva una serie di attività simili a quelle organizzate dalla Commissione nel settore degli SDC già nel quadro dell'allargamento del 2004 (definite nelle relazioni annuali del 2004 e 2005). Come allora, l'obiettivo di queste attività era agevolare al massimo l'integrazione nel settore della difesa commerciale da parte delle amministrazioni dei paesi in via di adesione.

5. RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI ECONOMIA DI MERCATO (SEM) A LIVELLO NAZIONALE

Dal punto di vista concettuale, i criteri validi per stabilire se un intero paese possa essere considerato un'economia di mercato a pieno titolo ai fini delle inchieste AD sono ispirati a quelli – definiti all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base – applicabili a titolo individuale alle imprese situate in economie in transizione verso un'economia di mercato.

Il lavoro svolto in questo campo nel corso del 2006 è stato considerevole. In particolare, i servizi della Commissione hanno preparato la seconda valutazione della richiesta del Vietnam di ottenere l'SEM, concludendo che tale paese non soddisfa ancora i cinque criteri necessari.

A giugno del 2004 la Commissione ha effettuato una valutazione preliminare della richiesta presentata a settembre del 2003 dalla Repubblica popolare cinese. Il gruppo di lavoro ad alto livello sull'SEM, istituito dopo il vertice UE-Cina del 2005, si è riunito due volte nel 2006 e ha esaminato gli sforzi di riforma della Cina nel settore contabile e finanziario. Durante il vertice UE-Cina del settembre 2006 entrambe le parti hanno espresso la propria soddisfazione per i progressi del dialogo e del gruppo di lavoro sullo status di economia di mercato e i servizi della Commissione hanno accettato di redigere un aggiornamento della valutazione preliminare del 2004.

Nel 2006 è continuato il lavoro relativo alle richieste SEM presentate da Mongolia, Kazakistan e Armenia. Dopo aver esaminato le nuove informazioni che le sono state

2 Gli strumenti europei di difesa commerciale in un'economia globale in mutamento - Libro verde destinato alla consultazione pubblica - COM(2006) 763 def., disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/anti_dumping/comu061206_en.htm

presentate, la Commissione ha formulato domande sulle questioni che nelle risposte non erano state trattate in modo esauriente.

6. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE / CONTATTI BILATERALI

L'*helpdesk* nel campo della difesa commerciale per le piccole e medie imprese (PMI), istituito nel dicembre 2004, ha continuato a rispondere ai quesiti e ai problemi attinenti agli strumenti di difesa commerciale d'interesse specifico per le PMI. La Commissione ha inoltre organizzato o preso parte a 9 seminari di informazione destinati agli operatori economici e alle amministrazioni di paesi terzi.

7. SINTESI DELLE INCHIESTE E DELLE MISURE AD, AS E IN MATERIA DI SALVAGUARDIA

7.1. Osservazioni di carattere generale

Alla fine del 2006 erano in vigore nella Comunità 134 misure antidumping (cfr. allegato O) e 12 misure antisovvenzioni (cfr. allegato P).

Nel 2006 le misure antidumping e antisovvenzioni riguardavano lo 0,6% delle importazioni totali nella Comunità.

NB: maggiori dettagli sulle questioni trattate di seguito vengono forniti nel documento di lavoro allegato alla presente relazione. Accanto al titolo di ciascuna sezione figura il riferimento ai corrispondenti allegati del documento di lavoro.

7.2. Nuove inchieste (cfr. allegati A-E e allegato N)

Nel corso del 2006 sono state aperte 36 inchieste³, sono stati istituiti dazi provvisori nell'ambito di 13 procedimenti, 13 inchieste si sono concluse con l'istituzione di dazi definitivi, e 18 procedimenti si sono conclusi senza l'istituzione di misure. Altre nove misure antidumping sono state lasciate scadere automaticamente al termine del periodo stabilito di cinque anni.

7.3. Inchieste di riesame

Le inchieste di riesame costituiscono come sempre una parte preponderante del lavoro compiuto dai servizi responsabili degli SDC: questo tipo di procedimenti ha rappresentato infatti oltre il 63% di tutte le inchieste avviate. La tabella 2 del documento di lavoro riporta i relativi dati statistici per gli anni 2002-2006.

7.3.1. Riesami in previsione della scadenza (cfr. allegato F)

L'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 18 dei regolamenti di base prevedono la scadenza delle misure dopo cinque anni, a meno che sia dimostrato, in occasione di un riesame in previsione della scadenza, che è necessario mantenerle nella loro forma originale.

³ La tabella 1 del documento di lavoro riporta i dati statistici relativi alle nuove inchieste per gli anni 2002-2006 avviate a norma degli articoli 5 e 10 dei regolamenti di base.

Nel 2006 sono state avviate 12 inchieste di riesame in previsione della scadenza, di cui 11 hanno concluso che era necessario confermare il dazio per un ulteriore quinquennio. Inoltre, 8 riesami in previsione della scadenza si sono conclusi con la chiusura del procedimento.

7.3.2. *Riesami intermedi (cfr. allegato G)*

L'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 19 dei regolamenti di base prevedono la possibilità di un riesame delle misure in vigore; i riesami possono limitarsi agli aspetti attinenti al dumping/alle sovvenzioni o al pregiudizio.

Nel 2006 sono stati avviati in totale 18 riesami intermedi, 11 dei quali si sono conclusi con la conferma o la modifica del dazio; inoltre, la chiusura di 8 inchieste ha posto fine alle misure corrispondenti.

7.3.3. *Riesami intermedi di altro tipo (cfr. allegato H)*

Nel corso del 2006 sono stati portati a termine altri riesami, non disciplinati dall'articolo 11, paragrafo 3, o dall'articolo 19 dei regolamenti di base o per i quali non era stato pubblicato un avviso di apertura nella GU.

I riesami riguardavano, fra l'altro, l'accettazione, il ritiro volontario o la violazione degli impegni, richieste di essere riconosciuti come nuovi esportatori nei casi di campionamento, sospensione delle misure, ecc.

7.3.4. *Riesami relativi a nuovi esportatori (cfr. allegato I)*

L'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 20 dei regolamenti di base prevedono, rispettivamente, un riesame "relativo a nuovi esportatori" e un riesame "accelerato" al fine di determinare un margine di dumping individuale o un dazio compensativo individuale per i nuovi esportatori con sede nel paese esportatore in questione che non hanno esportato il prodotto durante il periodo dell'inchiesta. Tali esportatori devono provare di essere veramente nuovi esportatori e di avere effettivamente iniziato ad esportare verso la Comunità dopo il periodo dell'inchiesta (per tale tipo di esportatori può essere calcolato un dazio individuale, che normalmente è inferiore al dazio per paese).

Nel 2006 si è aperto l'esame di un nuovo esportatore e sono state portate a termine due inchieste, tra cui un riesame accelerato. Una di queste inchieste si è conclusa con il mantenimento del livello iniziale del dazio.

7.3.5. *Inchieste relative a casi di assorbimento del dazio (cfr. allegato J)*

Qualora vi siano informazioni sufficienti per dimostrare che, dopo il periodo dell'inchiesta iniziale e prima o dopo l'imposizione delle misure, i prezzi all'esportazione sono calati, o che non vi sono state variazioni, o vi sono state variazioni irrilevanti, nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nella Comunità del prodotto importato, può essere aperto un riesame per assorbimento del dazio, al fine di esaminare se la misura abbia avuto un impatto sui prezzi summenzionati. Potranno essere ricalcolati i margini di dumping e aumentati i dazi per tenere conto di tali prezzi all'esportazione più bassi. La possibilità di riesami per

assorbimento del dazio è prevista dagli articoli 12 e 19, paragrafo 3 dei regolamenti di base.

Nel 2006 sono state avviate due inchieste antiassorbimento e un'altra inchiesta è stata chiusa senza aumento del dazio.

7.3.6. Inchieste relative all'elusione delle misure (cfr. allegato K)

L'articolo 13 e l'articolo 23 dei regolamenti di base hanno introdotto la possibilità di procedere alla riapertura di un'inchiesta qualora si dimostri che le misure vengono eluse.

Nel corso del 2006 sono state aperte 2 inchieste. Tre sono state chiuse con estensione del dazio e una senza.

7.4. Inchieste di salvaguardia (cfr. allegato L)

Nel 2006 l'inchiesta sulle fragole congelate si è conclusa senza l'imposizione di misure. Alla fine del 2006 rimaneva in vigore solo una misura di salvaguardia, sulle importazioni di determinati tipi di agrumi.

8. EFFETTIVA APPLICAZIONE DELLE MISURE AD/AS

8.1. Azioni di controllo e monitoraggio

Le attività di controllo e monitoraggio relative alle misure in vigore si sono concentrate su quattro settori principali: 1) prevenire le frodi; 2) monitorare i flussi commerciali e gli sviluppi del mercato; 3) migliorare l'efficienza dei controlli utilizzando gli strumenti adeguati e 4) contrastare le pratiche irregolari. Queste iniziative hanno fatto sì che i servizi responsabili degli SDC adottassero un atteggiamento più proattivo nel campo dell'effettiva applicazione delle misure.

8.2. Monitoraggio degli impegni (cfr. allegati M e Q)

Tra le attività nel campo dell'effettiva applicazione delle misure rientra anche il monitoraggio degli impegni, dato che questi ultimi sono una delle forme che assumono le misure AD o AS. La Commissione accetta gli impegni dopo essersi assicurata che possano effettivamente eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping o delle sovvenzioni.

All'inizio del 2006 erano in vigore impegni che la Commissione aveva accettato da 40 società. Nel 2006, si sono verificati i seguenti cambiamenti nel portafoglio di impegni: scadenza degli impegni di 22 società e accettazione di 24 offerte di impegni, che portano a 43 il numero complessivo degli impegni in vigore alla fine del 2006.

9. RESTITUZIONI (CFR. ALLEGATO U)

Gli articoli 11, paragrafo 8, e 21, paragrafo 1, dei regolamenti di base consentono agli importatori di chiedere il rimborso dei corrispondenti dazi pagati qualora venga

dimostrato che il margine di dumping/sovvenzione sulla base del quale sono stati pagati i dazi è stato eliminato o portato a un livello inferiore a quello del dazio in vigore.

Nel 2006 sono state presentate 19 nuove domande di rimborso; si sono chiusi 13 casi, sono stati concessi un rimborso pieno e tre parziali, mentre due domande sono state rifiutate.

10. CONTROLLO GIURISDIZIONALE: DECISIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA/DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Nel 2006, il Tribunale di primo grado ha pronunciato sei sentenze in materia di antidumping o di antisovvenzioni (la Corte di giustizia non si è pronunciata). In quattro casi, le cause sono state ritirate dai ricorrenti. Un riassunto dettagliato di queste sentenze appare nel documento di lavoro.

Nel corso del 2006 sono state intentate 19 nuove cause, di cui 17 davanti al Tribunale di primo grado e due davanti alla Corte di giustizia.

Nell'allegato S del documento di lavoro figura un elenco delle cause in materia di AD/AS ancora pendenti alla fine del 2006 dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado.

11. ATTIVITÀ NEL QUADRO DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO (OMC)

11.1. Risoluzione delle controversie in materia di antidumping, antisovvenzioni e salvaguardia

L'OMC prevede una procedura rigorosa per la risoluzione delle controversie tra i membri dell'Organizzazione in merito all'applicazione degli accordi OMC.

Nel caso del salmone, il 22 giugno è stato istituito un panel, i cui membri sono stati designati il 2 agosto 2006. La Norvegia ha deciso di ricorrere contro numerosi aspetti del procedimento antidumping relativo - dal dumping al pregiudizio e al nesso di causalità fino alla forma delle misure. In seguito alle prime comunicazioni scritte delle parti opposte, il 12 e 13 dicembre 2006 si è tenuta la prima riunione di merito del panel con le parti stesse e le parti terze.

La relazione finale del panel dovrebbe essere presentata nel luglio 2007, dopodiché le parti potranno ricorrere in appello.

Ulteriori dettagli vengono forniti nel documento di lavoro allegato alla presente relazione.

11.2. Altre attività nel quadro dell'OMC

I negoziati in materia di antidumping, sovvenzioni all'industria e alla pesca si sono intensificati e approfonditi nel 2006 con le discussioni sulle proposte di testi giuridici concreti riguardanti i possibili cambiamenti. Per quanto riguarda l'antidumping, la

Comunità ha presentato proposte relative a un esame complementare dei procedimenti aperti da parte di un gruppo d'esperti e a un meccanismo costante di trasparenza nell'ambito del "comitato antidumping delle pratiche dei paesi utilizzatori" (*Anti-Dumping Committee of Practices of User Countries*). Sempre più paesi appoggiano la posizione "di compromesso" proposta dalla Comunità per quanto riguarda le sovvenzioni nel settore della pesca. La Comunità si è inoltre pronunciata a favore di un meccanismo efficace in materia di applicazione e di trasparenza atto a garantire che tutti applichino correttamente le nuove normative. Nell'aprile 2006, l'UE ha presentato una proposta di testo su questi due aspetti. Le discussioni sulle sovvenzioni industriali si sono progressivamente concentrate su un numero limitato di questioni sostanziali, comprese le pratiche di sovvenzionamento di cui l'UE si è occupata nella sua proposta di testo dell'aprile 2006. Peraltro, poiché le differenze fra i soggetti principali sono rimaste troppo ampie, nel luglio 2006 il direttore generale dell'OMC ha deciso di sospendere i negoziati in tutti settori.

Il lavoro tecnico informale è ripreso nell'autunno 2006. Per quanto riguarda l'antidumping, la Comunità è rimasta uno dei membri più attivi del gruppo di lavoro sui questionari e sui criteri generali di verifica creato su nostra iniziativa e presieduto da un funzionario della Commissione. A proposito delle sovvenzioni, i contatti informali tra i soggetti principali hanno assicurato che questo settore dei negoziati, in particolare gli argomenti portati avanti dall'UE, rimarrà aperto fino alla ripresa dei negoziati stessi.

Parallelamente a queste attività è regolarmente proseguito il lavoro dei comitati antidumping, sovvenzioni, misure compensative e salvaguardia.

12. CONCLUSIONE

Il 2006 è stato caratterizzato, in confronto agli anni precedenti, da un aumento nel numero delle cause avviate e da un aumento del numero di inchieste concluse senza l'imposizione di misure, per cui sotto quest'ultimo aspetto è stato un anno medio. Il 2006 è però stato ricco di eventi sotto diversi altri aspetti, come i preparativi per l'ulteriore allargamento dell'UE nel 2007, il Libro verde e l'inchiesta sulle calzature in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese.

La presente relazione evidenzia che la CE ha utilizzato con moderazione i propri strumenti di difesa commerciale e ha confermato la prassi di condurre le indagini in modo rigoroso e professionale. Al contempo, qualora si tratti di pratiche comprovate, la Comunità non esita ad adottare una posizione ferma riguardo alle pratiche commerciali sleali. La trasparenza procede parallelamente all'applicazione rigorosa degli strumenti di difesa commerciale, i quali riflettono i cambiamenti apportati al quadro legislativo nel 2004 e nel 2005. La Commissione si impegna a mantenere questa linea di condotta anche in futuro.